



IL FISCO SEMPLICE

u. 9
2024

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Manovra di bilancio 2025

Le priorità in materia fiscale

1. Dare prospettiva strutturale alla riduzione delle aliquote IRPEF

La **Manovra di Bilancio per il 2025** si intreccia, inevitabilmente, con il percorso di attuazione della **Legge Delega al Governo per la riforma fiscale** (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Dal **1° gennaio 2024** è in vigore il decreto legislativo che attua **il primo modulo di riforma dell'IRPEF**.

Alla luce dei principi direttivi contenuti nella Legge Delega, il decreto legislativo – **per il solo anno 2024** – ha ridotto, da 4 a 3, il numero delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito ed ha innalzato la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente, elevando, di conseguenza, la soglia di **"no tax area"** prevista per tale tipologia di reddito che, così, è stata equiparata a quella già vigente in favore dei pensionati (**8.500 euro**).

Al riguardo, si evidenzia che la soglia di **"no tax area"** per i **piccoli imprenditori ed i lavoratori autonomi è ferma a 5.000 euro**. Si auspica, pertanto, un innalzamento graduale anche di tale limite.

Si tratta, senza ombra di dubbio, di misure apprezzabili che mirano a ridurre la pressione fiscale sui contribuenti ed a mitigare la perdita di potere di acquisto dei redditi medio-bassi.

È necessario, però – **oltre l'orizzonte del 2024** – dare **prospettiva strutturale a questi interventi e destinare le maggiori risorse derivanti dai nuovi istituti di "compliance"** (i.e.: **"concordato preventivo biennale"**), **ad una ulteriore riduzione delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito, soprattutto con riferimento ai redditi del ceto medio.**

Le misure hanno un costo finanziario stimabile in circa **4,3 miliardi di euro** su base annua.

2. Prorogare gli incentivi per le nuove assunzioni

Molto interessanti per il tessuto imprenditoriale sono le misure legate agli **incentivi per le nuove assunzioni**, che sono state introdotte in attuazione della Legge Delega al Governo per la riforma fiscale.

L'aforisma del mese

Tassazione senza rappresentanza è tirannia.
– James Otis Jr.

Per il solo anno 2024, è stata, infatti, introdotta una **maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo del lavoro relativo all'assunzione di nuovo personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.**

In altri termini, la misura costituisce l'applicazione del cosiddetto principio **"più assumi, meno paghi"**.

La maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti è finalizzata a stimolare la crescita occupazionale mediante un sistema premiale rivolto alle imprese ed ai lavoratori autonomi che effettuano un certo tipo di investimento, ossia quello sul lavoro a tempo indeterminato.

Sarebbe, pertanto, necessario **rendere strutturali tali incentivi o, quantomeno, prorogarli per il 2025.**

La misura ha un costo finanziario stimabile in **oltre 1,3 miliardi di euro** su base annua.

3. Detassare le tredicesime mensilità

Il secondo decreto attuativo di riforma dell'IRPEF prevede **l'erogazione, nel mese di gennaio 2025, di una indennità, pari a 100 euro, in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, con coniuge ed almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico.**

La misura rappresenta un ulteriore sostegno ai redditi bassi e, di conseguenza, un impulso ai consumi, ma **l'obiettivo di fondo deve essere quello di detassare, in maniera strutturale, le tredicesime mensilità.**

Principio questo, tra l'altro, previsto dalla stessa Legge Delega

al Governo per la riforma fiscale.

4. Detassare il welfare aziendale e i fringe benefit

Secondo i principi ed i criteri direttivi stabiliti dalla Legge Delega al Governo per la riforma fiscale, l'abbassamento del cuneo fiscale gravante sui lavoratori dovrà passare anche attraverso un **rafforzamento degli attuali incentivi fiscali sul welfare aziendale.** Secondo il Legislatore delegante, l'affermazione del principio di equità orizzontale non può prescindere dal riordino – in maniera sistematica – dell'istituto del welfare aziendale.

Il criterio direttivo mira, dunque, ad un abbassamento della pressione fiscale gravante sui lavoratori attraverso un rafforzamento dei regimi fiscali di favore previsti nell'ambito del **welfare aziendale.**

Sarebbe, quindi, opportuno un aggiornamento del limite di non concorrenza al reddito dei **fringe benefit**, ossia di quei compensi in natura attualmente esenti fino al limite di **258,23 euro** annui per lavoratore.

Pertanto, in luogo di interventi temporanei (come quelli posti in essere, da ultimo, nel 2023 con il "Decreto Lavoro" e nel 2024 con la Legge di Bilancio), non in grado di costituire misure di effettivo sostegno al reddito dei lavoratori, si potrebbe immaginare, in attuazione della Legge Delega, un **adeguamento strutturale e non emergenziale della soglia di esenzione prevista dalla disciplina generale sui fringe benefit**, pari, come detto, a **258,23 euro** annui, e non più parametrata all'attuale costo della vita.

Una soglia adeguata potrebbe essere pari a **1.000 euro.**



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa**

ALIQUOTA IVA PER INTEGRATORI ALIMENTARI

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 175 del 21 agosto 2024

Con la risposta ad interpello n. 175 del 21 agosto 2024, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all'aliquota IVA applicabile a una serie di prodotti qualificati dall'ADM all'interno della categoria merceologica degli sciroppi (voce 2106). In particolare, l'istante chiede se determinati prodotti, in base al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possano fruire dell'aliquota IVA del 10% prevista per i "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale". Per l'Agenzia delle Entrate, la risposta è negativa in quanto l'aliquota IVA del 10% è applicabile solo se gli stessi sono classificati nella voce doganale 3004, come previsto dalla norma di interpretazione autentica del n. 114) della Tabella Iva prevista dalla legge di Bilancio 2019. Se invece tali prodotti non sono riconducibili in nessun'altra voce della Tabella A, la loro cessione è soggetta all'aliquota IVA ordinaria.



CONVERSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO IN CONTRIBUTI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – COMUNICAZIONE ALLA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELL'IMPORTO

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 154/E del 15 luglio 2024

L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 154/E del 15 luglio, risponde ad un quesito in merito all'utilizzo, da parte di un lavoratore dipendente, del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, nella fattispecie, un Fondo pensione chiede all'Amministrazione finanziaria se i contributi sostitutivi dei premi di risultato, non soggetti a tassazione per espressa previsione normativa, debbano essere comunicati alla forma previdenziale complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo al loro versamento.

L'Agenzia delle Entrate, accogliendo la soluzione prospettata dall'Istante, chiarisce che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al Fondo pensione.

REGIME FISCALE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE REALIZZATE DA SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 29 luglio 2024.

Come noto, la legge di bilancio 2024, tra le altre disposizioni, ha apportato modifiche al regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti.

L'intervento legislativo estende il trattamento fiscale di cui all'articolo 87 del TUIR (c.d. "participation exemption"), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.

Con la Circolare n. 17/E del 29 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti specifici sul predetto nuovo dettato normativo che uniforma il trattamento impositivo delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno Stato Ue o nello Spazio economico europeo, a quello proprio dei soggetti residenti, garantendo, in tal modo, il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.



COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DI DATI E DI NOTIZIE RELATIVI ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E ALLE NOTE DI TRASCRIZIONE DI ATTI COSTITUTIVI, TRASLATIVI O ESTINTIVI DELLA PROPRIETÀ O DI ALTRI DIRITTI REALI DI GODIMENTO, NONCHÉ ALLE DICHIARAZIONI DI ARMATORE, CONCERNENTI NAVI, GALLEGGIANTI ED UNITÀ DA DIPORTO, O QUOTE DI ESSI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2024

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2024, sono state definite le modalità e i termini per effettuare la comunicazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera f), del D.P.R. n. 605 del 1973.

Secondo quanto previsto dal provvedimento sono tenuti alla comunicazione, per via telematica, gli Uffici marittimi e gli Uffici della Motorizzazione Civile - Sezione Nautica.

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di ciascun anno è stabilito al 30 aprile dell'anno successivo. La trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi all'anno 2024 va effettuata invece, entro il 30 giugno 2025.


L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

ALIQUOTA IVA LIBRI DIGITALI

DOMANDA Si chiede conferma che alle prestazioni di composizione digitale di libri si possa applicare l'aliquota Iva ridotta del 4% (numero 35) della Tabella A, Parte II, del D.P.R. n. 633/1972

RISPOSTA Come chiarito nella consulenza giuridica n. 5 del 2 settembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate, alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le più moderne tecnologie è applicabile l'aliquota Iva ridotta del 4%, al pari dei testi predisposti su supporti fisici. Pertanto, tenuto conto della volontà del legislatore unionale e nazionale, la produzione e la vendita dei libri, anche elettronici, è soggetta ad aliquota agevolata del 4%.



DEDUZIONE IRAP LAVORATORI STAGIONALI IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in tema di deduzione, ai fini Irap, del costo dei lavoratori stagionali, nel caso di cessione di azienda

RISPOSTA Affinché sia possibile usufruire della deduzione ai fini Irap, nei limiti del 70 per cento, del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, la norma dettata dal comma 4-octies, del D.Lgs. n. 446 del 1997, richiede che il contratto sia stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni, a partire dalla cessazione del precedente contratto.

In generale, nell'ipotesi di cessione di azienda, la regola dettata dall'art. 2112 c.c. prevede che il rapporto di lavoro prosegua immutato con il cessionario in ogni suo aspetto e, dunque, il contratto si considera unitariamente e senza alcuna interruzione dovuta al cambio di azienda.

Pertanto, anche nel caso di lavoro stagionale, deve ritenersi valido quanto sopra detto, ossia che il rapporto di lavoro instaurato successivamente alla cessione d'azienda deve ritenersi sussistere con il medesimo datore di lavoro.

Di conseguenza, l'azienda cessionaria potrà usufruire dell'agevolazione fiscale di cui al sopra citato comma 4-octies del D.Lgs. n. 446 del 1997, essendo comunque soddisfatto il requisito del rapporto di lavoro, per la durata di due anni, con lo stesso datore di lavoro.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI

DOMANDA Si chiede un chiarimento circa la possibilità di utilizzare i crediti contributivi senza preventivamente trasmettere la dichiarazione dei redditi

RISPOSTA Come noto, la Legge di Bilancio 2024, all'art. 1, co. 97, lettera a), ha previsto la possibilità utilizzare in compensazione i crediti INPS solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso.

Il comma 98, invece, ha specificato che la decorrenza e le modalità applicative delle normative sopra richiamate sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d'intesa tra l'Inps, l'Agenzia delle Entrate e l'INAIL.

Al riguardo, con il Messaggio 2639/2024, l'INPS ha comunicato che sono ancora in corso le interlocuzioni tecniche tra le parti, ai fini dell'adozione dei suddetti provvedimenti. Pertanto, in attesa dell'adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli «F24».

Alla luce dei suddetti chiarimenti, si ritiene che, fin quando non saranno adottati i citati provvedimenti, l'utilizzo in compensazione dei crediti Inps potrà avvenire senza la preventiva presentazione di alcun dichiarativo.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

DOMANDA Si chiede di sapere se, ai fini dell'accesso al concordato preventivo biennale, è necessario che il soggetto possieda un elevato indice sintetico di affidabilità fiscale

RISPOSTA Come noto, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 13/2024, così come modificato dal decreto correttivo dello scorso agosto, prevede che possono accedere al CPB i contribuenti «che applicano gli indici sintetici di affidabilità» di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito nella legge n. 96/2017, ossia soggetti con ricavi e compensi di importo pari o inferiore a 5.164.569,00 euro. La norma attualmente in vigore, rispetto alla precedente versione, non richiede dunque il requisito dell'alta affidabilità fiscale (punteggio ISA pari almeno a 8) o comunque non fissa alcun punteggio minimo ai fini dell'ingresso, limitandosi a chiedere, come requisito di accesso, l'assenza di debiti tributari relativi al periodo di imposta precedente a quelli di vigenza del concordato.

ALLUNGAMENTO DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE

DOMANDA In tema di riscossione si chiede di sapere, a seguito delle modifiche apportate dal decreto attuativo della riforma fiscale, come è possibile chiedere un ampliamento del piano di riscossione

RISPOSTA Il decreto di riordino del sistema nazionale della riscossione (D.Lgs. n. 110/2024) ha apportato significative modifiche alle norme in materia di rateizzazione. Al riguardo, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concederà la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120.000 euro fino a un massimo di 84 (per le richieste presentate nel 2025 e 2026), 96 (per le richieste presentate nel 2027 e 2028) e 108 rate mensili (per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029). Per ottenere l'allungamento del piano di rateizzazione fino a 120 rate mensili, invece, il contribuente è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà nella quale versa.



Scadenzario fiscale

OTTOBRE

MARTEDÌ 1° OTTOBRE

Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

LUNEDÌ 14 OTTOBRE

Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

MARTEDÌ 15 OTTOBRE

Esterometro - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

VENERDÌ 25 OTTOBRE

Operazioni intracomunitarie - Presentazione dei Modelli Intrastat

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

Concordato preventivo biennale

Adesione concordato preventivo biennale

Dichiarazioni fiscali

Dichiarazione integrativa redditi ed IRAP anni precedenti

Modello 770 - Dichiarazione Modello 770

Invio telematico Mod. 770/2024

Regimi opzionali di tassazione - Consolidato fiscale mondiale

Opzione per il consolidato nazionale

Regime opzionale della tonnage tax

Opzione per la determinazione forfetaria in tema di tonnage tax

Regimi opzionali di tassazione - Trasparenza fiscale

Opzione per la tassazione per trasparenza

Operazioni intracomunitarie - Modelli Intrastat e Intra 12 e 13

Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

